

COMUNE DI BARRALI

Provincia di Cagliari



Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani

- ❖ APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 23 DEL 26.06.1995;
- ❖ MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 03.06.1996;
- ❖ MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 59 DEL 29.12.1998;
- ❖ MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 28.03.2007;
- ❖ MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 30.11.2009.

SOMMARIO

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA		
Art.	1	Istituzione della tassa
Art.	2	Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
Art.	3	Presupposto della tassa ed esclusioni
Art.	3 bis	Esclusione della tassa
Art.	3 ter	Riduzione delle superfici
Art.	4	Soggetti passivi e soggetti Responsabili del tributo
Art.	5	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA		
Art.	6	Parametri
Art.	7	Locali e aree tassabili
Art.	8	CASSATO
Art.	9	Computo delle superfici
Art.	10	Riduzioni della tariffa
Art.	11	Esenzioni
Art.	12	Classificazione dei locali ed aree
Art.	13	Tassa giornaliera
TITOLO III DENUNCE- ACCERTAMENO- RISCOSSIONE		
Art.	14	Denunce
Art.	14 bis	Denuncia di variazione
Art.	15	Accertamento e controllo
Art.	16	Riscossione
Art.	16 bis	Poteri del Comune
Art.	16 ter	Funzionario responsabile
Art.	17	Rimborsi
Art.	17 bis	Compensazione ed accollo
Art.	18	sanzioni
Art.	19	CASSATO
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI		
Art.	20	CASSATO
Art.	21	Norme abrogate
Art.	21 bis	Casi non previsti dal presente regolamento
Art.	22	Rinvio dinamico
Art.	23	Entrata in vigore

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 Istituzione della Tassa

Ai sensi e per gli effetti del capo III del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Barrali la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/93.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo del 5% a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, 3° comma n. 3 del D.P.R. n. 915/1982. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa in vigori. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori viciniori.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3
Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 3 bis
Esclusione della tassa

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti, resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

A titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;

b) balconi e terrazze scoperte, ovvero parzialmente coperte da soli oggetti o sporgenze prive di pilastri di sostegno;

c) la parte degli impianti sportivi riservata alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

d) unità immobiliari per le quali si dia dimostrazione della inesistenza o cessazione di tutte le utenze (gas, acqua e luce);

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettivo mancato utilizzo dell'alloggio o dell'immobile;

f) edifici adibiti a qualsiasi culto per la parte dei locali strettamente connessi all'esercizio del culto; (già previsto nell'art. 11 della precedente versione).

g) locali e aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5 del D.Lgs. 507/1993;

h) aree di manovra dei parcheggi.

i) locali e aree scoperte utilizzati dal Comune per uffici e servizi, per il quale sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa

comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

Art. 3 ter **Riduzione delle superfici**

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applica, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, una riduzione del 50%:

- officine meccaniche;
- studi dentistici;
- lavanderie;
- tipografie;
- macellerie e pescherie;
- distributori di carburante;
- officine meccaniche;
- studi fotografici;
- tintorie, lavanderie;
- officine di carpenterie metalliche;
- falegnamerie;
- parrucchieri;

Tale riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, allegando idonea documentazione (contratto con la Ditta autorizzata allo smaltimento e relative fatture).

Le richieste di riduzione e la relativa documentazione vanno presentate annualmente entro la data di presentazione della denuncia.

Si applica altresì una riduzione del 25% alle superfici destinati a:

- a) garage coperto (box su area cortilizia, superficie adibita a tale scopo nel seminterrato);
- b) locali di sgombero, privi di servizi igienici e di allaccio idrico e destinati esclusivamente al deposito di materiali in disuso;
- c) aree coperte pertinenziali o accessorie alla civile abitazione (verande, balconi, tettoie, terrazze, lavanderie, ecc.).

Art. 4 **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai

singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 (sei) mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Parametri

La tassa è commisurata in base alla quantità e qualità effettivamente prodotta di rifiuti solidi urbani per unità di superficie imponibile ed al costo dello smaltimento.

Art. 7

Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e cosipure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a

terra.

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
- tutti i vani principali ed accessori adibiti circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, Politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4. comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al precedente art. 3 bis, tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione diverse dalle aree adibite a verde.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 8 (CASSATO)

Art. 9 Superficie di riferimento per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria.

1. Ai sensi dell'art. 70, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la

superficie di riferimento delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, non può essere inferiore, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, all'80 per cento della superficie catastale delimitata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

2. Il funzionario responsabile del tributo effettua l'incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del Territorio secondo le modalità di interscambio stabilito con provvedimento del direttore dell'agenzia stessa; verifica la corrispondenza della superficie tassata con le risultanze catastali e modifica d'ufficio, con effetto dal 1° gennaio 2005, le superfici che risultano inferiori alla percentuale di cui al precedente comma 1. Della modifica d'ufficio ne dà tempestiva comunicazione al contribuente interessato.

3. Se negli atti catastali mancano gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il funzionario responsabile del tributo invita i soggetti intestatari catastali a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, entro il termine di sessanta giorni, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.

4. Per il mancato adempimento di cui al precedente punto 3 da parte del soggetto interessato, entro i termini fissati, trova applicazione la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 200,00.

Art. 10 Riduzioni della tariffa

La tariffa unitaria è ridotta del 30% nei seguenti casi:

- a) per abitazioni con unico occupante;
- b) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori de territorio nazionale;
- e) per le abitazioni nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;
- f) per le abitazioni occupate dalle coppie, limitatamente ai primi due anni di matrimonio; sono escluse da tale riduzione le convivenze con più nuclei familiari;
- g) per le abitazioni in cui sia presente un disabile con una percentuale di invalidità pari al 100%;

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso

che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Le riduzioni non sono cumulabili tra loro.

Oltre alle riduzioni di cui sopra è prevista la riduzione per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino che l'esercizio è rimasto inattivo per un periodo superiore a 3 mesi per l'espletamento di lavori di manutenzione. In tal caso, si opererà per quell'anno una riduzione in proporzione al periodo di chiusura.

Le suddette riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 11 Essenzioni

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, ed ai casi già riportati nel precedente art. 3 bis:

- a) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;
- b) le abitazioni occupate da persone assistite dal Comune e in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal servizio sociale comunale.

Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Le suddette esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12 Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

- 1) Attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
- 2) Scuole private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi.

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

CATEGORIA D

- 1) L'Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreati.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale;
- 2) Attività artigianali di servizio.
- 3) Locali di: ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, gastronomia, fast-food, self-service, tavole calde, paninoteche, mense e simili;
- 4) Locali degli esercizi di vendita di: Alimentari, abbigliamento, cartoleria, libreria, Bar, supermercati, merceria, Farmacia, tabacchi, edicola e articoli da regalo.
- 5) Locali degli esercizi di vendita di: Fiori, frutta e verdura;
- 6) Locali degli esercizi di vendita di: Pesce, carne, pollame e uova;
- 7) Locali dei panifici, delle gelaterie artigianali e delle pasticcerie;
- 8) Locali delle rivendite di materiale edile;
- 9) Locali di: sale da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli, clubs e simili, in cui si somministrano bevande e alimenti.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 13 Tassa giornaliera

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree Pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Barrali la tassa di smaltimento, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n.507/1993, dà applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti riduzioni e/o esenzioni:

- a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14 Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, i dati catastali, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 14 bis Denuncia di variazione

La denuncia di cui all'art. 14, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 14, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle riduzioni o esenzioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11.

Art. 15 Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e

documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente, od altro impedimento alla rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 16 Riscossione

La riscossione spontanea del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni è effettuata a mezzo ruoli nei limiti e con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

- con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera *n*), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 16 bis Poteri del comune.

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contribuente, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare

almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 16 ter
Funzionario responsabile.

1. La giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 17
Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro i termini stabiliti dall'art. 37 del regolamento Generale delle Entrate.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre cinque anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 60 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del tasso legale d'interesse.

ART. 17 bis
Compensazioni ed accollo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296/2006, è estesa a tutti i tributi comunali, l'istituto della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge n.212/2000.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1 è consentita la compensazione del credito maturato sul medesimo tributo. Per ottenere la compensazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 13 del regolamento generale delle entrate.
3. L'istanza dovrà essere presentata entro il 20 gennaio di ciascun anno.
4. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto.

Art. 18
Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 19
(CASSATO)

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
(CASSATO)

Art . 21
Norme Abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 21 bis
Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

ART. 22
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 23
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2010 (limitatamente alle modifiche apportate con la deliberazione C.C. 28 del 30.11.2009).

Il Segretario Comunale
D.ssa Margherita Galasso

Il Sindaco
Gianfranco Baccoli